

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2482 del 15/05/2023
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "CASEIFICIO SOCIALE DI CAVOLA Soc. Coop. Agr." - Toano.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2566 del 15/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quindici MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.7854/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"CASEIFICIO SOCIALE DI CAVOLA Soc. Coop. Agr."** - Toano.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"CASEIFICIO SOCIALE DI CAVOLA Soc. Coop. Agr."** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Toano – Via Argentina n.1** – Loc. Cavola - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività caseificio e allevamento suini, acquisita agli atti Arpae con PG/20481 del 08/02/2022 e la successiva documentazione integrativa acquisita rispettivamente in data 25/05/2022 al PG/66860 ed in data 23/03/2023 al PG/51886;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;
- Modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Richiamata l'ultima Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, n.30825 del 11/02/2022, ai sensi del Regolamento regionale n.3/2017;

Preso atto che la richiesta di modifica dell'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale è dovuta ad un potenziamento della capacità produttiva del caseificio, con incremento del numero di doppi fondi utilizzati per la produzione ed aumento dei volumi di latte vaccino lavorato da 13.000 a 21.000 ton/anno, che ha determinato un aumento dei volumi di acque reflue scaricate fino ad un massimo di 30.000 mc/annui;

Dato atto che:

- a) la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera riguarda la sostituzione dell'attuale caldaia da 1927 Kw alimentata ad olio BTZ con una nuova caldaia da 2325 Kw sempre alimentata ad olio BTZ.
- b) l'art.25 delle Norme Tecniche di attuazione della Deliberazione Assembleare Progr.n.115 del 11/04/2017, stabilisce che "Dal 1 gennaio 2020 è vietato l'uso di olio combustibile negli impianti termici di cui al titolo I della Parte V del D.Lgs. n.152/2006, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi";
- c) la ditta con lettera acquisita in data 25/05/2022 al PG/66860 ha comunicato:
- l'impossibilità di allacciarsi alla rete del gas metano in quanto il gestore sta ipotizzando di estendere la metanizzazione della zona ma allo stato attuale non risulta alcun progetto in corso;
 - che stante le condizioni socio-economiche dovute agli avvenimenti mondiali che hanno portato impennate dei prezzi in tutti i settori, soprattutto su quello energetico, a seguito di valutazioni economiche sull'opportunità di sostituire l'olio BTZ con il gasolio è emerso che a parità di contributo termico necessario alla produzione, la Ditta avrebbe un aggravio di spesa non sostenibile per la prosecuzione dell'attività.

Ritenute accoglibili le motivazioni della Ditta, si autorizza l'utilizzo del combustibile previsto e si ritiene tuttavia che la stessa debba presentare entro il 31/12/2024 un progetto tecnico per la sostituzione dell'olio BTZ per alimentare la caldaia da 2.325 kW, che preveda l'utilizzo di altro combustibile ammesso dalle normative vigenti in materia.

Visto il parere favorevole del Comune di Toano acquisito con PG/40189 del 7/03/2023;

Tenuto conto della relazione tecnica di Arpae - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Castelnovo ne' Monti con atto PG/39474 del 06/03/2023;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".

- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"CASEIFICIO SOCIALE DI CAVOLA Soc. Coop. Agr."** ubicato nel Comune di **Toano – Via Argentina n.1 – Loc. Cavola**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06.
Suolo	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i..
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-2700 del 12/06/2020 adottata da Arpae.

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3- Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**CASEIFICIO SOCIALE DI CAVOLA Soc. Coop. Agr.a**” è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di attività caseificio e allevamento suini negli impianti ubicati in Comune di **Toano – Via Argentina n.2 – Loc. Cavola**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE AD OLIO COMBUSTIBILE BTZ (2325 KW)

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all’Autorità Competente (ARPAE SAC), all’Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all’Autorità Competente (ARPAE SAC), all’Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall’Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell’art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **26 Giugno 2023** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **17 luglio 2023**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE AD OLIO COMBUSTIBILE BTZ (2325 KW)	3000	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 300 < 200	(1)
E2	SFIATO CISTERNA OLIO BTZ DA 8000 LT.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E3	BRUCIATORE CALDAIA CONDIZIONAMENTO A GPL DA 100 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E4÷E10	SFIATI SILOS PER CEREALI E MANGIMI	---	----	---	-----	-----	
E11	MULINO E TRASPORTO FARINE	2000	10	45 min/g	Materiale particellare	< 10	(2)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E12	GRUPPO ELETTOGENO A GASOLIO DA 146 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E13	SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO RIFORNIMENTO MEZZI DA 5000 LT.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E14	SFIATO TERMORETRAZIONE FORMAGGIO PORZIONATO	EMISSIONE ELIMINATA - IMPIANTO TRASFERITO IN ALTRO SITO					
ED1	EMISSIONI DIFFUSE DA STABULAZIONE	EMISSIONI DIFFUSE					
ED2	EMISSIONI DIFFUSE DA STOCCAGGIO EFFLUENTI ZOOTECNICI	EMISSIONI DIFFUSE					
ED3	EMISSIONI DIFFUSE DA SPANDIMENTO AGRONOMICHI DI EFFLUENTI ZOOTECNICI	EMISSIONI DIFFUSE					
(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. Deve essere utilizzato solo olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.							
(2) Per tale emissione visto il suo funzionamento saltuario, la Ditta è esonerata dagli autocontrolli periodici.							

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nella caldaia per produzione vapore **E1**, olio combustibile conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte 1 Sezione 1 Punto 7 del medesimo D.Lgs.152/06 e s.m.i., ovvero olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto di combustione **E1**, deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) La Ditta è tenuta a presentare entro il **31/12/2024** un progetto tecnico per la sostituzione dell'olio BTZ per alimentare la caldaia per produzione vapore E1, che preveda l'utilizzo di altro combustibile ammesso dalle normative vigenti in materia.

5) Per le emissioni diffuse derivanti rispettivamente dalle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento di effluenti zootecnici, la Ditta è tenuta a rispettare quanto dichiarato nella domanda presentata e quanto indicato ai paragrafi n.1 e n.2 della scheda tecnica relativa ai criteri di autorizzabilità allegata alla domanda stessa;

6) La ditta è tenuta ad adottare per l'alimentazione dei suini una dieta ipoproteica con le seguenti % max. di protidi grezzi:

FASCIA PESO SUINI	30-70 Kg.	70-120 Kg.	120-170 Kg.
% MAX. PROTIDI GREZZI	16,50%	15,00%	13,50%

7) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.

8) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

9) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

10) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

12) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

13) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

14) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/20481 del 08/02/2022 e la successiva documentazione integrativa acquisita rispettivamente in data 25/05/2022 al PG/66860 e in data 23/03/2023 al PG/51886.

17) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06.

L'azienda svolge presso il sito di via Argentina n.1 nel comune di Toano, l'attività di lavorazione e trasformazione del latte e allevamento di suini.

La richiesta di modifica dell'autorizzazione per lo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, è stata presentata per poter incrementare i volumi di acqua reflua scaricata, considerando un potenziamento del caseificio con l'aggiunta di doppifondi per la preparazione della cagliata, arrivando ad un totale di 50 doppifondi. La Ditta dichiara che l'impianto di depurazione delle acque reflue non ha subito variazioni rispetto a quanto precedentemente autorizzato.

Il ciclo produttivo consiste nella lavorazione del latte, per un quantitativo massimo pari a 21.000 ton/anno, in apposite caldaie a doppio fondo per ottenere il formaggio Parmigiano-Reggiano.

Le acque reflue industriali sono costituite da acque di lavaggio di impianti, attrezzature e locali utilizzati per la produzione del formaggio, di cisterne degli autoveicoli adibiti al trasporto del latte, nonché da acque derivanti dal raffreddamento del latte e dal ciclo di rigenerazione dell'addolcitore ed impianto termico. A queste si aggiungono le acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento, ed in specifico gli scarichi domestici provenienti dai servizi igienici e dall'abitazione del custode. Le reti fognarie delle acque reflue industriali e delle acque reflue domestiche confluiscono in pozzetti dedicati per poi essere convogliate in un pozzetto comune, generando un unico punto di scarico S1, afferente al corpo idrico superficiale denominato Rio Pietragrossa.

Le acque reflue industriali sono trattate con un sistema biologico a fanghi attivi del tipo SBR (sistemi di trattamento biologico a flusso discontinuo). L'impianto di depurazione, dimensionato per 1250 AE, è costituito da:

- *Linea acque*
 - Sollevamento dei reflui all'impianto tramite elettropompa, modificando l'esistente sollevamento presente nell'attuale impianto di depurazione ;
 - Comparto di ossidazione biologica tipo SBR, a flusso discontinuo, in vasca circolare da 1.206 mc, di cui 900 mc utili, e in cui avvengono 3 fasi di trattamento distinte, eseguite in automatico, secondo cicli programmati e impostabili mediante apposito PLC:
 - I FASE: ossidazione biologica e nitrificazione attraverso insufflazione d'aria fornita da un soffiatore volumetrico e mediante una rete di distribuzione costituita da diffusori a bolle
 - II FASE: denitrificazione sostanze ossidate dell'azoto e riduzione del parametro Fosforo Totale tramite dosaggio nella massa acqua/fango di apposito reagente a base di alluminio
 - III FASE: sedimentazione finale con chiarificazione e scarico.
 - Scarico refluo chiarificato all'attuale pozzetto fiscale di scarico;
 - Comparto di accumulo d'emergenza acque reflue; esso potrà essere utilizzato nel caso in cui dal caseificio vengano scaricate accidentalmente acque reflue particolarmente cariche di inquinanti, agendo manualmente su valvole presenti sulla mandata di una pompa di sollevamento, e deviando i reflui nella vasca di emergenza. Tali reflui saranno successivamente rimossi tramite autospurgo, oppure, quando possibile, rilanciati in modo graduale e controllato al sollevamento

per essere, previo verifica analitica, reimmessi in testa al sistema di depurazione dei reflui aziendali.

- *Linea fanghi*
 - Comparto di accumulo ed ispessimento fanghi di supero; il surnatante prodotto dalla fase di ispessimento fanghi tramite apposita tubatura sarà inviato al pozzetto di primo sollevamento per essere nuovamente trattato dall'impianto biologico.

Lo scarico è di tipo discontinuo in base al funzionamento del ciclo SBR per 365 giorni/anno, con durata dello scarico inferiore alle 4 ore/giorno e con portata massima giornaliera di 82 mc. Il quantitativo di acque reflue scaricate in un anno è stimato in 30.000 mc.

Le acque reflue domestiche sono trattate tramite un degrassatore e due fosse imhoff.

La fonte di approvvigionamento idrico è l'acquedotto.

La Ditta dichiara che il reticolo fognario non subisce variazioni rispetto a quanto precedentemente autorizzato e che la rete di raccolta delle acque meteoriche si unisce alla rete fognaria delle acque reflue industriali a valle idraulica dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali, confluenndo anch'esse al punto di scarico S1.

Relativamente alle superfici scoperte di pertinenza dello stabilimento, la Ditta indica che le stesse sono adibite unicamente al parcheggio delle maestranze ed al transito dei mezzi e che all'esterno del fabbricato non verrà svolta alcuna altra attività produttiva, pertanto le acque meteoriche ricadenti su tali superfici, che risultano esonerate dall'applicazione della DGR 286/06, non saranno oggetto di titolo autorizzativo espresso.

Il recapito finale è il Rio Pietragrossa, appartenente al Bacino idrografico del Fiume Secchia.

La planimetria di riferimento è la tavola n.2 datata gennaio 2022, inviata con la domanda di modifica e acquisita al PG/20481 del 08/02/2022.

Prescrizioni

1. L'impianto di trattamento delle acque reflue industriali deve essere conforme alla documentazione presentata. La Ditta deve essere in possesso di dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alla normativa di settore. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
2. Per l'impianto di trattamento delle acque reflue industriali la ditta deve essere in possesso di certificazione di collaudo, a firma di tecnico abilitato, che dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.
3. La Ditta deve comunicare ad Arpae l'avvenuto aumento del numero dei doppi fondi, entro 30 giorni dalla loro installazione, ed entro 3 mesi dall'avvenuta installazione dei doppi fondi dovrà essere eseguita un'analisi degli scarichi, ai fini di verifica della ottimale funzionalità dell'impianto di depurazione.
4. Lo scarico, dopo il trattamento con impianto di depurazione, deve rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06.
5. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante

diluizione con acqua prelevata allo scopo.

6. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
7. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere identificabile, chiaramente predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
8. Considerata la discontinuità dello scarico, dovuta ai cicli di trattamento che si succedono nella giornata, dovrà essere riportata presso il quadro di comando la tempistica della sua attivazione per consentire il controllo dello stesso.
9. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo sugli impianti di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, di cui dovrà essere mantenuta documentazione cartacea da esibire agli agenti accertatori in caso di richiesta.
10. La Ditta deve provvedere ad una corretta gestione della salamoia prodotta dall'azienda, la quale non può confluire all'impianto di depurazione per non comprometterne la funzionalità.
11. I fanghi prodotti dai processi depurativi devono essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06. Le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate secondo le disposizioni del D. Lgs. 152/06.
12. Devono essere effettuati 2 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri di natura organica caratteristici (COD, BOD5, azoto ammoniacale e solidi sospesi totali), di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs.152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD5, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli.
13. Per i campioni prelevati dovrà essere redatto apposito verbale sul quale annotare le modalità di campionamento.
14. I verbali di campionamento ed i certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento per essere a disposizione degli agenti accertatori.
15. Deve essere mantenuto un sistema con segnale di allerta in caso di avaria alle componenti elettromeccaniche dell'impianto; tali allarmi dovranno essere mantenuti in posizione dove siano facilmente controllabili dal personale addetto.
16. Le acque meteoriche non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
17. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o all'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità e si dovrà dare immediata comunicazione ad ARPAE. A valle dell'impianto o della rete fognaria, deve essere presente idoneo sistema di chiusura per l'emergenza sopra richiamata.
18. Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.

La Ditta, oltre all'attività di lavorazione del latte per la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano, si occupa di allevamento di suini.

Dai dati presenti nella Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, indicata nella domanda di AUA e richiamata in premessa, emerge che:

- è presente un allevamento suino con 1999 suini da ingrasso;
- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui prodotti;
- gli effluenti vengono utilizzati per lo spandimento su terreni agricoli in dotazione all'Azienda;
- la dotazione di terreni per lo spandimento è idonea al quantitativo di azoto presente nei reflui prodotti.

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 3/2017.
2. L'allevamento deve essere dotato di idonee vasche di stoccaggio degli effluenti di allevamento (es. vasche, platee ecc..) con capacità e requisiti tecnici conformi al Regolamento Regionale n. 3/2017 e vigenti norme di settore ed edilizie.
3. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
4. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
5. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica ambientale, emerge che tutti i livelli di rumore calcolati o misurati nel periodo diurno e notturno risultano conformi ai limiti di accettabilità previsti e presso il recettore abitativo esterno sono inferiori alle soglie di applicabilità del criterio differenziale. L’attività svolta dalla Ditta e gli interventi in progetto risultano pertanto acusticamente compatibili con i limiti di zona.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l’attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.